

## Dipartimento Programmazione Economica e Sociale Direzione Regionale Programmazione Risorse del Servizio Sanitario Regionale

Prot. nº 61867

/DB/07/00

iel 25.03.20U

Alle Organizzazioni di Categoria dei Titolari di Farmacia della Regione Lazio

Loro Sedi

Oggetto: Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria – DM 11 novembre 2009.

## Spettabili organizzazioni,

Facendo riferimento all'art. 50 della Legge 326 del 24 novembre 2003, nell'ottica di un generale controllo della spesa sanitaria nazionale, la Regione Lazio, come è noto, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sta effettuando il riordino di alcune attività attraverso i sistemi informativi regionali, mirato alla razionalizzazione ed al monitoraggio della stessa.

In questo ambito si colloca il Decreto 11 dicembre 2009 – G.U. n. 302 del 30/12/2009, "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria" che cambia radicalmente approccio al processo precedentemente attuato.

Con il Decreto U0016 del 23 marzo 2011, che si allega, la Regione Lazio dà attuazione al DM 11 dicembre 20009.

Il Decreto stabilisce che, a partire dal 1 aprile 2011, l'indicazione dell'esenzione per reddito non è più effettuata dall'assistito con firma di autocertificazione sulla ricetta. Il codice di esenzione per reddito è inserito, invece, direttamente dal medico prescrittore, solo su espressa richiesta da parte dell'assistito, sia per le prescrizioni specialistiche sia per quelle farmaceutiche.

Pertanto le ricette che a partire dal **1 aprile 2011** saranno presentate alle vostre strutture potranno riportare una sola delle seguenti fattispecie:

- l'annullamento della casella N "non esente";
- l'indicazione di un codice di esenzione per patologia (patologie croniche, malattie rare) nel campo "codice esenzione";
- l'indicazione di un codice per condizione (invalidità, gravidanza) nel campo "codice esenzione";

 l'indicazione di un codice di esenzione per reddito (E01, E02, E03 o E04) nel campo "codice esenzione".

Comunque, sino al **30 giugno 2011** sarà ancora possibile per l'assistito, continuare ad usufruire dell'esenzione dalla partecipazione al costo dei farmaci apponendo, sotto sua completa responsabilità, la firma nell'apposito spazio in ricetta.

Per quanto su esposto, a partire dalla data del **1 luglio 2011** l'esenzione per reddito sarà riconosciuta solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato dal medico sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale. Non potranno quindi più essere erogati farmaci in esenzione dalla compartecipazione alla spesa, a seguito di presentazione di ricetta che presenti l'annullamento della casella N, e contemporaneamente l'annullamento casella R e la firma dell'assistito nel campo firma autocertificante, come avviene oggi.

In tal caso, così come in tutti i casi di ricette che riportino contemporaneamente l'annullamento della casella N non esente e l'indicazione di un qualsiasi codice di esenzione, l'assistito dovrà corrispondere l'importo dell'eventuale compartecipazione alla spesa, come previsto dalla normativa regionale.

Si fa presente che la Regione Lazio renderà a breve disponibile sul portale regionale (<u>www.regione.lazio.it</u>) e sul portale sanitario delle Regione (<u>www.poslazio.it</u>) il materiale di comunicazione per i cittadini.

Si chiede, quindi, cortesemente la vostra collaborazione per la diffusione dei contenuti del decreto presso i vostri associati e per l'esposizione del materiale di comunicazione ai cittadini presso le loro strutture.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

II Direttore/Vicario